



# COMUNE DI BOSARO

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

**SINDACO**

## **ORDINANZA N. 31 del 30-12-2024**

**Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI ED ESPLOSIONE DI ARTIFICI PIROTECNICI DALLE ORE 21.00 DEL 31 DICEMBRE 2024 ALLE ORE 03.00 DEL 07 GENNAIO 2025.**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO che:**

- in occasione delle festività natalizie, è consuetudine l'impiego di petardi ed artifici esplodenti che, per loro natura intrinseca, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- il pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita che si limitano a produrre un effetto luminoso senza detonazione, quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 secondo cui "è attribuita ai Comuni [omissis] la funzione [omissis] di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
- possono determinarsi danni ingenti alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o ai contenitori per i rifiuti solidi urbani.

**RILEVATA la necessità di:**

- prevenire la potenziale situazione lesiva di diritti soggettivi, collettivi ed interessi diffusi, nonché di pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica

- incolumità;
- limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutti i luoghi pubblici o apertial pubblico;
- impedire situazioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e di scadimento della qualità urbana.

**CONSIDERATO**, altresì, che la sussistenza di una oggettiva situazione di pericolo per la sicurezza urbana è insita nell'obiettivo pericolosità connessa allo sparo di fuochi di artificio in area densamente popolata quale il centro abitato, indipendentemente dai controlli che sul materiale pirotecnico in genere vengono effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 58 del 2010.

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come altresì modificato dalla legge 125/2008 (cd. "pacchetto sicurezza"), relativo ai poteri del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze, anche a carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 1 del D.M. 5 agosto 2008 che prevede che "ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

**RITENUTO** indifferibile ed urgente adottare un'Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare i sopra descritti potenziali gravi pericoli per le cose e le persone, considerato che tale tipologia di provvedimento, per le motivazioni sopra descritte, costituisce, nell'imminenza delle festività, l'unico possibile atto idoneo ad assicurare e garantire la tutela dei sovraordinati interessi pubblici coinvolti;

**RITENUTO**, infine, che tale provvedimento non contrasti con gli artt. 14, 15 e 16 del D. Lgs. n. 58/2010, con riguardo ai poteri spettanti al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di sorveglianza sul mercato, d'inibizione di specifici articoli pirotecnici e di poteri speciali prefettizi, non risultando che l'ordinanza invada tali ambiti di competenza Statale;

**VISTI:**

- l'art. 659 del Codice Penale;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge del 24 luglio 2008 n. 125;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come novellato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con Legge del 24 luglio 2008 n. 125;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50, convertito con Legge del 20 maggio 2003 n. 116;
- la Legge del 20 luglio 2004 n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- la Legge del 15 luglio 2009 n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

**ORDINA**

che, dalle ore 21.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 03.00 del 07 gennaio 2025, è vietato accendere fuochi e far esplodere petardi, castagnole, botti e simili artifici esplodenti, in tutto il centro abitato, nonché entro la distanza di 300 metri dai siti sensibili (ospedali, case di riposo, allevamenti).

### **RACCOMANDA**

agli utilizzatori di fuochi, petardi, castagnole, botti e simili, nelle aree non oggetto del divieto di cui sopra, di assicurarsi che tali artifici esplodenti siano conformi alle normative vigenti in materia.

### **AVVISA**

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50, convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500.00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50.00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma. L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali illecitamente impiegati.

### **DISPONE**

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Bosaro (RO);
- Comando dei Carabinieri di Polesella (RO);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Prefettura di Rovigo.

### **INFORMA**

tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.

Responsabile

*F.to Paolizzi Elena*